Il giorno 31 del mese di Maggio 2021, nei locali della Palazzina Direzionale di Via Tiro a Segno, 5 è stato stipulato il seguente

Verbale di Accordo

Tra:

la Direzione Aziendale dell'AMG ENERGIA S.p.A. rappresentata dai Sigg.

Dott. Dario Allegra, Direttore Generale

Dott. Eugenio Gioè, Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e

Sviluppo Organizzativo

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali e Aziendali rappresentate rispettivamente dai

Sigg.:

Gaetano Collesano per la Filctem CGIL,

Stefano Mileci per la Femca-Cisl,

Antonella Fonte per la Uiltec

Premesso che:

- Il CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA - 7 NOVEMBRE 2019, prevede, all'art. 23- Orario di Lavoro, che l'art. 16 Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario, comma 1, lett. n) e l'art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale, comma 5 del D. Lgs. n. 66/2003 sono da riferirsi alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità;
- qualora sono prevedibili (cfr Art.27 - prestazioni oltre il normale orario di lavoro) periodi prolungati di ricorso al lavoro straordinario, tali prestazioni vanno esaminate congiuntamente con le R.S.U., prevedendo anche il ricorso all'istituto dei riposi compensativi;
- è necessario, in ottica di contenimento dei costi operativi, strutturare in maniera efficace ed ottimale l'articolazione dei turni di servizio e del mix tra ore di lavoro straordinario, reperibilità e ore di disponibilità alla maggiore prestazione;
- al personale in servizio di Pronto Intervento, in forza presso la U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento è richiesto un significativo ricorso a prestazioni orarie oltre l'orario di lavoro ed al servizio di reperibilità;
- il ricorso alle prestazioni straordinarie è amplificato dalla attuale esiguità del personale del servizio, che è stato decurtato in maniera significativa dai pensionamenti per "quota 100", prevedendo di rientrare in condizioni di normalità al termine delle procedure di assunzione di personale previsto nei Piani di Fabbisogno;
- è necessario individuare dei criteri di regolamentazione che garantiscano l'efficacia del Servizio di Pronto Intervento assicurando continuità del servizio e tutela della pubblica incolumità salvaguardando tuttavia il benessere psico-fisico dei lavoratori, nel rispetto delle previsioni contrattuali e normative in materia di sicurezza dei lavoratori;
- è opportuno prevedere delle forme di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, attraverso limiti al riscorso alla prestazione straordinaria ed al servizio di reperibilità e di forme di ristoro, sia

attraverso il ricorso ad adeguate pause lavorative, a riposi compensativi sia mediante la corresponsione di specifiche indennità per il personale con funzioni operative e di coordinamento.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, con il presente accordo,

CONCORDANO

1. Di prevedere per il personale del Servizio di Pronto Intervento, della U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento, inquadrato sino al livello 6° del CCNL Gas Acqua,
   per quanto riguarda le prestazioni in lavoro straordinario:

a. un limite massimo giornaliero di ore di straordinario pari a 6 (sei) con una pausa di 1½ ora, da usufruire oltre la terza ora continuativa di straordinario senza stacco dall'orario di lavoro ordinario già effettuato e senza interrompere comunque le attività in corso, che non viene conteggiata ai fini del calcolo delle ore di maggiore prestazione, da usufruire al fine di assicurare una adeguata pausa all'interno della prestazione lavorativa giornaliera. Tale limite è inderogabile a meno di situazione imprevedibili motivate adeguatamente.
b. Limitare il ricorso allo straordinario prima dell'inizio del turno di lavoro, da riservare solo a situazioni non programmabili e/o eccezionali e motivate.
c. Prevedere, per il personale operativo, un limite massimo mensile di ore di straordinario pari a 50 ore.
d. Prevedere nel caso si superi il monte ore di cui sopra che le ulteriori ore di straordinario vengano pagate con una indennità mensile a scaglioni, per ulteriori 30 ore/mese, e che in caso di superamento del limite mensile di (90) ore/mese le ulteriori ore siano compensate con altrettanti periodi di riposo e con il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria. In tali casi, il Responsabile del Servizio dovrà motivare, con relazione dettagliata, i motivi del superamento del limite mensile individuato;
e. Prevedere tre figure con funzioni operative anche di tipo specialistico e di elevata professionalità e con il ruolo di coordinamento delle squadre operative per le quali il limite orario di cui alla lettera c) è inteso in 75 ore massime mensili, ferme restando le previsioni di cui alla lettera a);
f. Prevedere una figura con funzioni operative altamente specializzate e di elevata professionalità e con il ruolo di coordinamento del servizio anche in situazioni di emergenza e/o di rilevante importanza per il quale il limite orario di cui alla lettera c) è inteso in 100 ore mensili, ferme restando le previsioni di cui alla lettera a);

2. Prevedere, per quanto concerne il servizio di reperibilità, di limitarla ordinariamente al solo personale in giornata di riposo, e solo eccezionalmente al personale che ha prestato o presterà servizio nella stessa giornata. In ogni caso dovranno essere rispettate le previsioni contrattuali in termini di impegno mensile nel servizio di reperibilità.
3. Prevedere per le figure di cui alla lettera e) una indennità mensile di euro 600 per 12 mensilità, e per la figura di cui alla lettera f) una indennità mensile di euro 900, sempre per 12 mensilità, quale corrispettivo previsto per le funzioni specifiche svolte e per la disponibilità oraria oltre il limite di cui rispettivamente alle lettere e) ed f) da corrispondere sino alla permanenza in servizio di Pronto Intervento presso la U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento;
4. Prevedere per il restante personale in servizio di Pronto Intervento presso la U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento, alla data di stipula dell'accordo, una indennità mensile di euro 300 per la disponibilità oraria mensile oltre il limite delle ore di straordinario di cui alla lettera c), da corrispondere nella misura di euro 100 al superamento di 50 ore/mese di straordinario e della rimanente parte, pari ad euro 200 al superamento di 80 ore/mese, precisando che oltre il tetto massimo di 90 ore/mese (pertanto le ore dalla 81° alla 90° rientrano nella disponibilità retribuita) le maggiori ore prestate verranno compensate con altrettanti periodi di riposo e con il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria.

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti convengono che il presente accordo avrà decorrenza dalla stipula, ed effetti a decorrere dalla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e durata di due anni anno, prorogabile, a fronte di formale richiesta di una delle parti, soggetta ad approvazione, una sola volta per un ulteriore anno.

Le parti concordano comunque, decorso almeno un anno dall'applicazione dell'accordo, di valutare l'applicazione dello stesso anche con riferimento ad eventuali mutamenti organizzativi che dovessero intervenire e nel caso di variazioni significative in aumento della dotazione organica.

Nel caso in cui dovessero determinarsi, nell'ambito del CCNL di categoria in fase di rinnovo, trattamenti economici di miglior favore allo stesso titolo, le parti si impegnano ad incontrarsi per una valutazione complessiva del presente accordo.

Gli effetti del presente accordo, se non diversamente specificato, cesseranno al risolversi dell'accordo.

Le parti concordano che le previsioni del presente accordo si applicano al personale servizio presso la U.O. alla data di stipula dello stesso.

In caso di trasferimento in uscita dalla U.O. gli effetti del presente accordo cesseranno nei

riguardi del personale trasferito.

Non si applicano le previsioni del presente accordo al personale di nuova assunzione (assunto successivamente alla stipula dell'accordo) o in somministrazione lavoro, per i quali si applicheranno le normali previsioni del CCNL, in materia di orario di lavoro, retribuzione, etc. Le parti concordano che sarà compito delle OO.SS. firmatarie dell'accordo, valutare insieme alla struttura operativa, forme diverse di organizzazione dei turni e della reperibilità, a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, da proporre per valutazione congiunta entro il termine di validità del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AMG Energia S.p.A.

Il Direttore Generale

il Resp. Servizio Segret. T.A., Qualità e S.O.

Per le Organizzazioni Sindacali

Filtec Cgil Collesano Gaetano

Femca Cisl Stefano Mileci

Uiltec Uil Antonella Fonte

Le parti si riservano, sentita la struttura operativa, di assegnare le figure di cui alla lettera e) ed alla lettera f) individuandole tra il personale in forza alla U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento alla data di sottoscrizione dell'accordo.